STATUTO ANCL SINDACATO UNITARIO
UNIONE PROVINCIALE DI MILANO
Aggiornato il 15 Novembre 2022

ART. 1
Recepimento Statuto nazionale

1. Il presente Statuto provinciale fa propri in toto scopi, diritti ed obblighi previsti nello Statuto nazionale ANCL Sindacato Unitario.

ART. 2
Costituzione – Sede – Scopi – Competenze

1. È costituita l'Associazione Provinciale Consulenti del Lavoro – ANCL S.U., Unione Provinciale di Milano, sindacato unitario della categoria con sede in Milano.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro.
3. L'Unione Provinciale di Milano è organo periferico dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – ANCL Sindacato Unitario – già costituita con un suo Statuto, che è parte integrante ed inscindibile del presente Statuto provinciale, unitamente al relativo Regolamento di attuazione, pertanto per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia integralmente allo Statuto Nazionale.
4. L'Associazione ha competenza nell'ambito del proprio territorio e autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. Dovrà dotarsi normalmente di codice fiscale, nonché di partita IVA propria in presenza di autonoma gestione commerciale, fiscale-tributaria-patrimoniale.

ART. 3
Attività commerciali

1. Nel caso di svolgimento di attività commerciale, connessa alla attività principale, gli eventuali avanzi di cassa non potranno essere né rimborsati né considerati acconti su future quote sociali, ma dovranno essere utilizzati fino al loro esaurimento per gli scopi di cui all'art 2 dello Statuto Nazionale.

ART. 4
Pubblicazione

1. L'organo ufficiale di stampa è "IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO", come previsto dall'art. 6 dello Statuto Nazionale.
   L'ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Milano, promuove ulteriore informazione mediante:
   a) Il proprio organo di stampa la rivista "Protagonisti nel mondo del lavoro".

b) L'informatore settimanale per gli associati "Notizie flash".
c) La rivista "Sintesi, rassegna di giurisprudenza e di dottrina" edita unitamente al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano.
d) Il sito ed ogni altro mezzo informativo legati ai domini "anclmilano.it" e tutte le estensioni, nonché ogni altro strumento informatico e non che, in futuro, l'Ufficio di Presidenza riterrà opportuno attivare.
e) Le pagine dei quotidiani e riviste specializzate eventualmente curate dall'ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Milano a seguito di convenzioni stipulate a livello provinciale.
f) Le circolari informative.

Ai soli fini di proselitismo e di valorizzazione dell'immagine dei Consulenti del Lavoro, gli strumenti informativi potranno, su delibera dell'Ufficio di Presidenza, essere diffusi anche ai non associati. Al fine di favorirne la diffusione e previa verifica dei contenuti da parte del Presidente e del Direttore Responsabile.

2. I costi delle pubblicazioni graveranno sul bilancio provinciale.

ART. 5
Associati

1. Possono associarsi all'ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Milano tutti coloro che risultino iscritti ai sensi dell'art. 7 dello Statuto nazionale, ovvero:
a) come associati effettivi: tutti i Consulenti del Lavoro iscritti negli Albi provinciali istituiti ai sensi della legge n. 12 dell'11.1.79, e/o successive modificazioni; tutte le Società Tra Professionisti (STP) che nella compagine sociale non abbiano partecipazioni di mero capitale ed abbiano solo Consulenti del Lavoro iscritti all'Albo ed all'ANCL. Le STP associate non godono di diritti di elettorato attivo e passivo;
b) come associati sostenitori: i consulenti del lavoro pensionati non più iscritti all'Ordine
c) come associati simpatizzanti:
- i praticanti e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 1 della legge 12/79;
- i praticanti titolari di un certificato di compiuto tirocinio valido ai sensi dell'art. 6 comma 12 del DPR 137/2012
Tutti gli associati simpatizzanti potranno essere iscritti a giudizio del consiglio dell'U.P. che esamina la domanda di iscrizione e che il richiedente sia di comprovata e specchiata moralità e non abbia mai svolto atti contrari alla dignità e al decoro della professione di Consulente del Lavoro. L'U.P. nel valutare l'iscrizione dei soci simpatizzanti dovrà tenere conto delle specifiche linee politiche definite dagli organismi nazionali e regionali dell'associazione.
Gli associati simpatizzanti possono fruire dei servizi e delle iniziative proposte dall'ANCL Sindacato Unitario.

ART. 6
Ammissione

1. L'ammissione degli Associati avviene secondo quanto previsto dell'art. 8 dello Statuto nazionale, presentando la domanda d'iscrizione su apposito modello

predisposto dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.

ART. 7
Iscrizione

1. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale, secondo le disposizioni dell'art. 9 dello Statuto nazionale.

ART. 8
Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di Associato si perde qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 10 dello Statuto nazionale.

ART. 9
Organi dell'Associazione Provinciale

1. Sono organi dell'Associazione Provinciale (salvo quanto indicato all'art. 12 comma 6 dello Statuto) quelli previsti dall'art. 13 dello Statuto Nazionale e i Comitati zonali di cui all'art. 12 comma 2 dello Statuto Nazionale laddove costituiti.

ART. 10
Patrimonio associativo

1. Il patrimonio associativo per l'ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Milano è formato da quanto previsto all'art. 47 dello Statuto nazionale.

ART. 11
Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Milano, il patrimonio sociale esistente alla data dovrà essere devoluto all'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ANCL Sindacato Unitario di Roma.

ART. 12
Le entrate

1. Le entrate dell'ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Milano sono costituite da:
   a) ammontare delle quote o contributi associativi sia ordinari, decurtati della quota parte di competenza del Nazionale e del Regionale, che straordinari;
   b) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
   c) somme incassate per atti di liberalità od a qualsiasi titolo;

d) proventi derivanti da eventuali sponsorizzazioni e/o pubblicità;
e) altri proventi e contributi previsti dall'art. 49 dello Statuto Nazionale.

2. L'ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Milano istituirà un c/c postale e/o bancario per la gestione dei fondi di pertinenza a firma congiunta del Presidente e del Segretario Tesoriere.

ART. 13
Bilanci

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Milano predisporrà nei limiti di tempo previsti dallo Statuto nazionale all'art **17 4° comma** lettera b), i bilanci consuntivi e preventivi, sottoponendoli all'approvazione degli organi competenti.

ART. 14
Quote associative

1. L'ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Milano provvederà alla riscossione delle quote annuali secondo le modalità stabilite dalla Presidenza Nazionale ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello Statuto Nazionale.

ART. 15
Destinazione utili

1. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16
Insediamento organi provinciali

1. L'insediamento degli Organi elettivi provinciali avviene anche in caso di ricorsi e salvo l'esito dei medesimi.

ART. 17
Surroghe

1. Qualora per una qualsiasi ragione un componente degli Organi associativi decada dalla carica, si procederà come segue:
   a) in surroga secondo la graduatoria elettorale delle rispettive liste fino all'integrazione del 50% dei suoi componenti, oltre tale limite si procederà al rinnovo dell'organo;
   b) nel caso di Collegio dei Sindaci Revisori, con integrazione dei membri

supplenti fino al limite dei medesimi. Oltre tale limite si procederà al rinnovo delle cariche.

2. Nei casi di reintegra i rispettivi organi dovranno provvedere alla ricostituzione del plenum nella prima riunione utile.

ART. 18

Modalità e validità dei consessi provinciali

1. Gli organi dell'ANCL Sindacato Unitario Unione Provinciale di Milano si intendono validamente costituiti e deliberano come segue:
   a) il Consiglio Provinciale con la maggioranza assoluta dei componenti presenti;
   b) l'Assemblea Provinciale, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di qualsiasi numero di iscritti.
2. A parità di voto in tutti i consessi, prevale quello di chi presiede.

ART. 19

Clausola compromissoria

1. Gli associati all'Unione Provinciale di Milano e gli organi provinciali dell'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri Regionali o Nazionali la soluzione delle controversie insorte nelle materie di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Statuto e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso, oltre che sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento nazionali, nonché in merito all'invalidazione delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione.

ART. 20

Compensi e spese di partecipazione

1. Dalla nomina a qualsiasi carica associativa provinciale non consegue alcun compenso.
2. Le spese di partecipazione di coloro che ricoprono cariche associative provinciali possono essere rimborsate nei modi e nelle forme deliberate dal Consiglio Provinciale.

ART. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia a quello Nazionale e al relativo Regolamento di attuazione.